

COMUNE DI AZZONE (Prov. di Bergamo)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE (V.A.S.P.)

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l' utilizzo, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 27 del 28/10/2004, delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate “di pubblica utilità”, di seguito elencate:

DENOMINAZIONE STRADA		CLASSE TRANSITABILITA'	CATEGORIA FUNZIONALE	LUNGHEZZA (m)
LOCALITA'	COD.IDENT.			
Prato Grande - Fienili le Some	A 02	II	nodale	4.439
Prato Grande - Chiesetta Alpini	A 06	II	primaria	2.219
Azzone - Fienili le Some	A 08	IV	primaria	2.389
Nena - Pianezze	A 09	IV	secondaria	1.076
Azzone - Segherie	A 10	I	nodale	2.503
Segherie - Fienili le Some	A 11 a	II	nodale	2.008
Fienili le Some - Malga Alta Negrino	A 11 b	III	nodale	2.948
Malga Negrino Bassa - Costa Stadera	A 15	IV	secondaria	949
Azzone - Nena	A 16	IV	primaria	802
Valle Giogna - Dosso	A 19	II	secondaria	458
Dosso - Paen	A 23	III	primaria	2.058
Segheria - Passo Giovetto	A 25 a	II	nodale	2.627
Passo del Giovetto - Costone	A 25 b	II	nodale	1.535
Malga Costone - Roccolo Gatto	A 25 c	III	primaria	1.169
Paghera	A 30 a	III	primaria	659
Sotto Strada Palline	A 33	II	secondaria	2.141

Art. 2 – Soggetto gestore

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è l'Amministrazione Comunale che potrà di volta in volta individuare un diverso organo di gestione.

Art. 3 Chiusura con cartello

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 1 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della L.R. 27/04.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte del Gestore di idonei cartelli di divieto di transito riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente Regolamento.

Il cartello di divieto dovrà essere collocato all'inizio della strada e, nel caso di confluenza con altre strade, anche al termine.

Art. 4 – Chiusura con barriera

Il Gestore mediante apposito atto potrà chiudere con idonea barriera munita di chiave alcune delle strade di cui all'art. 1 del presente Regolamento, qualora lo ritenga opportuno per motivi di rilevanza ambientale e/o faunistica.

La chiusura dovrà essere tempestivamente comunicata alla Comunità Montana di Scalve ed agli Organi competenti per la vigilanza di cui al successivo art. 20.

Ai medesimi Enti e Organi dovrà essere consegnata copia delle chiavi.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 – Ordinanza di chiusura

Il Gestore nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali o di lavori in corso, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta negli stessi luoghi ove è posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 – Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di mezzi motorizzati sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 – Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito di mezzi motorizzati deve essere presentata al Gestore utilizzando apposito modulo predisposto dal Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre due persone legate all'intestatario da una delle seguenti condizioni:

- discendenti di I° grado;
- coniuge;
- contitolare di azienda agricola o impresa boschiva che svolga attività sul territorio servito dalla strada;

oltre che la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, i dati identificativi (targa, marca e modello) dei mezzi motorizzati (massimo due).

Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione, qualora sussistano i requisiti necessari, viene rilasciata dal Gestore entro 30 gg dalla presentazione della domanda mediante emissione di apposita autorizzazione redatta su modello predisposto dal Gestore. Detta autorizzazione deve essere collocata sul veicolo in modo ben visibile e leggibile, al fine di una facile verifica per eventuali controlli, pena la nullità dell'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte del Comune l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.

La rispondenza, dei mezzi ammessi al transito, alle norme e caratteristiche previste dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell'Autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l'Autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.

Il permesso autorizza il richiedente alla conduzione dei mezzi motorizzati individuati nella domanda e deve contenere l'indicazione della targa, della marca e del modello, il nominativo delle persone autorizzate (richiedente ed eventuali altre due persone con i requisiti di cui all'art.7).

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere, in qualsiasi momento, l'autorizzazione per l'uso di un mezzo diverso da quelli autorizzati, per esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando il periodo in cui si intende usufruirne.

Copia dell'autorizzazione andrà trasmessa, entro 15 giorni dal rilascio, alla Comunità Montana e agli Organi di Vigilanza.

Art. 9 – Strade di proprietà di più Comuni

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni, l'autorizzazione va rilasciata dal Gestore interessato dal tratto principale, qualora esista specifico accordo; in assenza di accordo si applica quanto previsto dal presente regolamento e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il Gestore dovrà comunicare agli altri Comuni interessati da parte del tracciato stradale, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 10 – Classificazione delle categorie d'utenza

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla puntuale verifica da parte dell'Ufficio preposto al rilascio della rispondenza fra le esigenze d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

A Residenti nel Comune di Azzone

A1.a Proprietari, comproprietari o affittuari (*) di immobili, situati nei territori serviti dalle strade e proprietari dell'infrastruttura dichiarata di pubblica utilità;

A1 Esigenze didattiche, di studio e ricerca legate allo sviluppo e alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;

A1 Portatori di handicap anche temporanei che permanentemente o temporaneamente sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L'handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa del richiedente purché lo stesso venga portato;

A3 Legali rappresentanti di aziende agricole, loro coadiuvanti, affittuari o dipendenti, regolarmente iscritti all'Albo delle Imprese Agricole presso la C.C.I.A.A. per attività agricole legate allo sfalcio dei prati, alla pratica dell'alpeggio e dell'apicoltura;

A3 Legali rappresentanti di imprese boschive iscritte all'Albo regionale delle imprese boschive per attività selvicolturali, loro coadiuvanti e dipendenti

B1 Personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B1 Esigenze logistiche connesse all'esercizio sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro-forestali ed edili;

B2 Proprietari di bestiame in alpeggio per controllo periodico degli animali;

C1 Soggetti privati che svolgono attività venatorie con reti e da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;

C2 Esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità;

(*) nel caso di affittuari di immobili, dovrà essere presentata al Comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal proprietario ed attestante la concessione in affitto dello stesso immobile.

Art. 11 – Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare in ogni caso un anno dalla data del rilascio.

I periodi di validità massima ed i rimborsi spese previsti per ciascuna Categoria sono i seguenti:

- € Per la categoria d'utenza autorizzate in base ad esigenze di tipo A - A1.a – A1 il permesso di transito avrà validità variabile fino a 12 mesi e rinnovabile di anno in anno con la sola apposizione del timbro del Comune. Il rinnovo gratuito sarà vincolato alla partecipazione a una giornata ecologica che l'amministrazione o altro ente autorizzato organizzerà annualmente. Per la categoria A1.a e relativamente ai soli non residenti è consentito il transito solo sul tratto di strada che interessa il raggiungimento della proprietà.
- € Per la categoria d'utenza autorizzate in base ad esigenze di tipo A3 il permesso di transito avrà validità variabile fino a 6 mesi;
- € Per la categoria d'utenza autorizzate in base ad esigenze di tipo B il permesso di transito avrà validità variabile fino a 4 mesi;
- € Per la categoria d'utenza autorizzate in base ad esigenze di tipo C1 il permesso di transito avrà validità variabile fino a 5 mesi;
- € Per la categoria d'utenza autorizzate in base ad esigenze di tipo C2 il permesso di transito avrà validità variabile fino a 1 mese.

Art.12 – Manutenzione e importi da versare

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Gestore, fatti salvi eventuali finanziamenti specifici da parte di altri Enti; a tal scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione sul quale verranno allocati tutti gli importi versati da ogni soggetto autorizzato ai sensi del precedente articolo 10.

La Comunità Montana potrà accedere liberamente, previa apposita richiesta scritta, a tutte le informazioni relative alla consistenza e all'utilizzo di detti fondi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade potrà essere effettuata anche attingendo le risorse finanziarie dall'apposito capitolo di Bilancio Comunale destinato alle migliori boschive.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dal gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo da versare da ogni richiedente, comunque per un ammontare non superiore:

- per le categorie di utenze autorizzate	A – A1.a – A1 gratuito
- per le categorie di utenze autorizzate	A3 fino ad €50,00
- per le categorie di utenze autorizzate	B1 fino ad €100,00
- per le categorie di utenze autorizzate	B2 fino ad €50,00
- per le categorie di utenze autorizzate	C1 fino ad €100,00
- per le categorie di utenze autorizzate	C2 fino ad €50,00

Art. 13 – Convenzioni tra Comune e Aziende di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi

Qualora sul territorio comunale siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi servite unicamente da strade ricomprese nel presente Regolamento, il Gestore potrà stipulare un'apposita convenzione con gli interessati affinché questi ultimi partecipino economicamente alla manutenzione delle strade interessate.

Art. 14 – Registro permessi

Un registro delle autorizzazioni rilasciate, diviso per categorie e con indicazione del periodo di validità e dell'importo incassato, verrà istituito presso l'Ufficio Comunale addetto al rilascio delle stesse, che provvederà ad aggiornarlo in occasione di ogni nuovo rilascio. Il registro sarà a disposizione per la consultazione degli Organi preposti al controllo.

Art. 15 – Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade oggetto del presente Regolamento potranno circolare soltanto i mezzi motorizzati che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva

Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”).

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 16 – Limiti di transito

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, come da seguente prospetto:

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

Art. 17 – Divieto di strascico

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

Art. 18 – Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione di transito:

- a. I mezzi motorizzati di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo della Comunità Montana di Scalve, del Parco delle Orobie Bergamasche, dell'ERSAF, nonché dei Comuni della Valle di Scalve e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali in argomento;

- b. gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);
- c. i veicoli di servizio del Consorzio Forestale Pizzo Camino per gli interventi affidati dalla Comunità Montana di Scalve o dai Comuni della Valle di Scalve;

Art. 19 – Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su dette strade agro-silvo-pastorali è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.23 comma 7 della Legge Regionale 27/04.

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento accertata a carico di persone a cui è consentito il transito è punita con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 300.

Il Gestore in caso di comprovata e ripetuta infrazione può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati e il transito in presenza di ordinanza di chiusura.

Art. 20 – Polizza fidejussoria

Il Comune potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dal richiedente e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art 21 – Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Gestore potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta, dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno posti in essere, lungo la strada agro-silvo-pastorale, tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art.22 - Competizioni

Gare e manifestazioni di ciclocross, mountain-bike, motocicli, quad, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Gestore, mediante una specifica convenzione con gli organizzatori, previo parere da parte della Comunità Montana. In tale atto si dovranno definire i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 23 – Vigilanza

Gli Organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, di Polizia Provinciale, del Corpo Forestale dello Stato e del Servizio di Vigilanza Ecologica sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 24 – Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 25 – Classificazione

La classificazione di cui al comma 2 della legge Regionale 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana, sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i proprietario/i. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000; tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa e entro la scadenza di pubblicazione potranno, da chiunque, essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la segreteria del Comune.

Art. 26 – Controlli

Il gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli articoli 17 e 19.